

Publicato il 16/06/2022
N. 00251/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00385/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 385 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Nuova Impresa Funebre " La Giuliese" di Di Sante Pasquale & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande, Domenico Di Sabatino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande in L'Aquila, via V. Veneto 11;

contro

Comune di Giulianova, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Del Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota del Segretario Generale del Comune di Giulianova prot. n. 31843 del 5.8.2021 con la quale, in riscontro ad apposita istanza della Nuova Impresa Funebre "La Giuliese" di Di Sante Pasquale & C. s.n.c. acquisita al prot. n. 31002 del 2.8.2021, è stata negata l'attivazione dell'invocato potere sostitutivo di cui all'art. 2, co. 9-bis e ss., l. n. 241/1990 ai fini del rilascio di apposita attestazione documentale in relazione alla formazione "*per silentium*", ai sensi dell'art. 37 l.r. n. 41/2012, del titolo autorizzativo richiesto dalla predetta società con nota prot. n. 00859990673-26102020-1106 del 26.10.2020 per l'apertura e l'esercizio di una "Casa Funeraria" presso un fabbricato detenuto in locazione sito alla Via G. Galilei n. 394, previa realizzazione di appositi interventi di manutenzione straordinaria;

nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con particolare riguardo alla richiamata nota del Responsabile del SUAP e del SUE di Giulianova prot. n. 31838 del 5.8.2021; previa declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2, co. 8-bis, l. n. 241/1990, per quanto occorrer possa, del provvedimento n. 1/2021 dell'11.2.2021 con il quale il Comune di Giulianova ha tardivamente denegato la richiesta di apertura della predetta "Casa Funeraria" presentata dalla epigrafata ricorrente e della precedente nota prot. n. 4503 del 4.2.2021 di comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, nonché, ove occorrer possa, previo accertamento della intervenuta formazione per silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 20, co. 1, l. n. 241/1990, dell'art. 37, co. 3, l.r. n. 41/2012 e dell'art. 20, co. 8, d.p.r. n. 380/2001, del titolo abilitativo oggetto della richiesta protocollata dalla epigrafata ricorrente il 26.10.2020.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nuova Impresa Funebre " La Giuliese" di Di Sante Pasquale & C. S.n.c. il 31/3/2022:

per l'annullamento,

previa concessione di idonee misure cautelari, dell'art. 9 del "Regolamento comunale di Polizia Mortuaria" del Comune di Giulianova, come da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n. 72

del 30.12.2021, pubblicata all'albo pretorio per 15 gg. dal 14.1.2022 al 29.1.2022, nella parte in cui prevede che le case funerarie “*comunque, non possono essere collocate: ... • su lotti di terreno o in edifici prospicienti le seguenti vie: -S.S. 80 Teramo-Giulianova; -S.S. 16 Adriatica; -via Galileo Galilei; -via Filippo Turati*”; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con particolare riguardo alla citata deliberazione di C.C. n. 72 del 30.12.2021, al verbale della seduta consiliare del 30.12.2021 e alla proposta di deliberazione con allegata relazione istruttoria di cui alla nota del Responsabile del S.U.E. di Giulianova prot. n. 51355/2021 del 17.12.2021, nella parte in cui prevedono la suddetta limitazione all'insediamento delle case funerarie sul territorio comunale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Giulianova e della Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.§- Con ricorso ritualmente notificato la società Nuova Impresa Funebre “LA GIULIESE” di Di Sante Pasquale & C. S.n.c. ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, della nota del Segretario Generale del Comune di Giulianova prot. n. 31843 del 5.8.2021 con la quale, in riscontro ad apposita istanza della ricorrente, è stata negata l'attivazione dell'invocato potere sostitutivo di cui all'art. 2, co. 9-bis e ss., l. n. 241/1990 ai fini del rilascio di apposita attestazione documentale in relazione alla formazione “*per silentium*”, ai sensi dell'art. 37 l.r. n. 41/2012, del titolo autorizzativo richiesto dalla medesima società per l'apertura e l'esercizio di una “Casa Funeraria”, nonché degli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, deducendo con un'unica articolata doglianza vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto svariati profili.

Si è costituito in resistenza al ricorso il Comune di Giulianova instando per il suo rigetto in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.

Alla camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021, fissata per l'esame della domanda cautelare, questo Tribunale con Ordinanza cautelare n. 224/2021, pubblicata il 02/12/2021, ha accolto, ai fini del riesame, la domanda di tutela cautelare proposta dalla ricorrente con il gravame introduttivo e, previo accertamento della mancata attuazione da parte del Comune di Giulianova degli obblighi posti dagli artt. 6, comma 6 e 37, comma 4 della L.R. n. 41/2012 inerenti alla individuazione di aree idonee da destinare alla ubicazione delle case funerarie, ha ordinato all'ente civico resistente di adempiere a detti obblighi nel termine perentorio di giorni quarantacinque (45) dalla comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte. Con la medesima Ordinanza è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Abruzzo anche al fine di consentire l'attivazione dei dovuti poteri sostitutivi da parte del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 della L.R. n.41/2012.

Si è costituita in giudizio anche la Regione Abruzzo deducendo di aver richiesto informazioni al Comune di Giulianova circa l'adempimento di quanto ordinato con l'Ordinanza predetta.

In esito a quanto richiesto dalla Regione, con nota prot. n. 6790 del 15.2.2022, l'ente civico comunicava di aver adempiuto a quanto disposto dal Giudice amministrativo mediante delibera del Consiglio comunale n. 72 del 30.12.2021, la quale modificava gli artt. 9 e 10 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con delibera consiliare n. 37/2020, così individuando aree idonee destinate all'ubicazione delle case funerarie.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti la società Nuova Impresa Funebre “LA GIULIESE” di Di Sante Pasquale & C. S.n.c. ha impugnato, con richiesta di sospensiva, unitamente ad ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso meglio indicato in epigrafe, l'art. 9 del “Regolamento comunale di Polizia Mortuaria” del Comune di Giulianova, come da ultimo

modificato con deliberazione di C.C. n. 72 del 30.12.2021, nella parte in cui prevede che le case funerarie “*comunque, non possono essere collocate: ... •su lotti di terreno o in edifici prospicienti le seguenti vie: -S.S. 80 Teramo-Giulianova; -S.S. 16 Adriatica; -via Galileo Galilei; -via Filippo Turati*”.

Il gravame per motivi aggiunti è affidato alla denuncia di un'unica articolata doglianza con cui si deduce il vizio di “*VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E SS. L. N. 241/1990, E DELL'ART. 37 L.R. N. 41/2012. ECCESSO DI POTERE: DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ; CONTRADDITTORIETÀ; SVIAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA.VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41 E 97 COST.*”.

In data 01/04/2022 il Comune di Giulianova ha depositato memoria per resistere anche al ricorso per motivi aggiunti eccependone l'inammissibilità, l'irricevibilità, l'improcedibilità e, comunque, l'infondatezza in fatto e in diritto.

All'esito della camera di consiglio del 27/04/2022 fissata per l'esame della misura cautelare invocata con l'atto per motivi aggiunti, questo Tribunale, ritenendo illegittimo l'art. 9 del “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria” laddove prevede che le case funerarie non possono essere collocate “*su lotti di terreno o in edifici prospicienti le seguenti vie: -S.S. 80 Teramo-Giulianova; -S.S. 16 Adriatica; -via Galileo Galilei; -via Filippo Turati*” perché viziato da difetto di motivazione, nonché da manifesta irragionevolezza e contraddittorietà, ha sospeso *in parte qua* detta previsione regolamentare ed ha ordinato al Comune di Giulianova di riesaminare la richiesta della ricorrente volta all'apertura della casa funeraria di cui all'istanza del 26 ottobre 2020 senza tener conto della suddetta illegittima previsione regolamentare.

In vista dell'udienza pubblica del giorno 08/06/2022, fissata per l'esame del merito del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti, le parti hanno depositato memorie e repliche insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La ricorrente ha rappresentato di aver invitato il Comune di Giulianova a voler adottare tempestivamente tutte le misure utili a garantire la piena e tempestiva osservanza della citata Ordinanza cautelare n. 82/2022.

L'ente civico, in esecuzione dell'Ordinanza cautelare n. 82/2022, con comunicazione in data 26/05/2022 ha dato avvio al procedimento di riesame della pratica in discussione richiedendo alla ricorrente integrazioni documentali ai sensi del comma 4, dell'art. 20, del D.P.R. 380/01.

All'udienza pubblica in data 08/06/2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2.§- Il gravame introduttivo è inammissibile oltre che infondato, mentre il ricorso per motivi aggiunti è meritevole di positivo apprezzamento.

2.1.§- Per quanto concerne il ricorso introduttivo deve preliminarmente rilevarsi che lo stesso si appalesa inammissibile non solo per la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo rappresentato dal diniego n.1/2021 in data 11 febbraio 2021, ma anche per il carattere meramente confermativo dell'atto del Segretario Generale del Comune di Giulianova che si limita a richiamare, senza svolgere alcuna nuova attività istruttoria, detto provvedimento di diniego e a dare atto dell'assenza “dell'inerzia” che costituisce il presupposto indefettibile per l'attivazione del potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9 bis della L. n. 241/1990.

2.2.§- Il ricorso introduttivo è, comunque, infondato nel merito.

Come recentemente statuito da questo Tribunale (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila sentenza 19 novembre 2021, n. 519), “*ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. n. 41/2012, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una casa funeraria, risulta necessaria la previa individuazione negli strumenti urbanistici locali di idonee aree ove collocare le case funerarie medesime (cfr. altresì art. 6, comma 6 della L.R. n. 41/2012 che nell'attribuire ai Comuni le funzioni autorizzatorie per l'apertura delle strutture per il commiato di cui all'art. 36 e delle case funerarie di cui all'art. 37 pone in capo agli stessi l'obbligo di individuare dette aree (come desumibile, sul piano della tecnica legislativa, dall'uso dell'indicativo deontico <individuano> che sottende l'imperatività*

della norma), tali non potendosi considerare le zone residenziali e, comunque, quelle del centro abitato. Costituisce quindi elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione l'assenza di una scelta comunale al riguardo nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione". "La perdurante inerzia del Comune non può comunque essere di ostacolo all'iniziativa economica privata tesa allo svolgimento delle attività di cui innanzi e lesiva dell'interesse generale a che dette attività siano svolte in luoghi adeguati, tant'è che la stessa legge regionale (cfr. art. 4 della L.R. n. 41/2021) prevede, con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti ai Comuni, che in caso di accertata inattività che comporti inadempimento a quanto previsto dalla medesima legge, vengano attivati i poteri sostitutivi da parte del Presidente della Giunta regionale" (ibidem, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila sentenza 19 novembre 2021, n. 519).

Nella medesima pronuncia questo Tribunale ha avuto cura di rimarcare che l'attività gestione di una casa funeraria (soggetta ad autorizzazione) che si svolge in un "luogo dove assicurare le attività proprie delle strutture per il commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione del cadavere" (art. 2, comma 1 lett.g) ed art. 37, comma 1 della L.R. n. 41/2012) non può essere assimilata all'attività funebre (soggetta a SCIA) ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b) e dell'art. 35, comma 1 della L.R. n. 41/2012.

Ebbene alla data di adozione degli atti impugnati con il ricorso introduttivo il Comune di Giulianova non aveva ancora individuato nella propria pianificazione urbanistica specifiche ed idonee aree ove ubicare le case funerarie, di talché detto inadempimento costituiva elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di dette strutture.

In assenza di apposita disciplina pianificatoria ad opera del Comune, nonché del parere favorevole della ASL prescritto dalla normativa regionale per ragioni igienico-sanitarie, l'ente civico non poteva quindi rilasciare alcun provvedimento autorizzatorio che, conseguentemente, non si è nemmeno potuto formare *per silentium* ai sensi dell'art. 37, comma 3 della L.R. n. 41/2012 stante il divieto generale posto dall'art. 20, comma della L. n. 241/1990.

3.§- In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, il gravame introduttivo va pertanto respinto perché inammissibile, oltre che infondato.

4.§- Deve invece essere accolto il ricorso per motivi aggiunti.

Come rilevato nell'Ordinanza cautelare n. 82/2022, il Legislatore regionale, con l'art. 35, comma 6, lett. a), b) e c), della L.R. 29 novembre 2021, n. 23, ha modificato (a far data dal 02/12/2021, medesimo giorno di pubblicazione dell'Ordinanza cautelare n. 224/2021) gli artt. 6, comma 6 e 37, comma 4 della L.R. n. 41/2012, in ragione delle difficoltà applicative derivanti dalla originaria formulazione delle richiamate previsioni normative che demandavano ai Comuni la previa individuazione negli strumenti urbanistici locali di idonee aree ove collocare le case funerarie; in assenza di una scelta comunale al riguardo nell'ambito degli strumenti di pianificazione era di fatto preclusa la realizzazione di tali strutture (in tali termini, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sentenza 19 novembre 2021, n. 519).

La novella legislativa ha, pertanto, radicalmente mutato l'originaria impostazione consentendo "ai Comuni di escludere parti del territorio invece di individuare le aree idonee" (in tali termini, cfr. Relazione del proponente al progetto di legge n. 225/2021, divenuto L.R. n.23/2021, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25/11/2011); quindi, fermi restando i divieti di ubicazione delle case funerarie specificamente previsti *ope legis* (art. 37, comma 4: "Le case funerarie non possono essere collocate ad una distanza inferiore di mt. 800 da strutture sanitarie residenziali pubbliche o private e strutture socio-sanitarie residenziali. Le case funerarie non possono essere collocate ad una distanza inferiore di mt. 50 da cimiteri e crematori") "Con deliberazione consiliare o con regolamento di polizia mortuaria, i Comuni possono individuare ulteriori ambiti del proprio territorio ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari motivi di carattere igienico-sanitario, ambientale, storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere la realizzazione di tali strutture. La deliberazione consiliare non costituisce variante alla pianificazione urbanistica comunale".

La novellata formulazione dell'art.37, comma 4 della L.R. n. 41/2012 prevede espressamente che la scelta del Regolamento di polizia mortuaria volta a limitare o ad escludere la realizzazione delle case funerarie in ulteriori e diversi ambiti del territorio comunale ovvero in precisi immobili debba essere supportata da adeguata e specifica motivazione dovendo dar conto i Comuni dei "*particolari motivi di carattere igienico-sanitario, ambientale, storico, artistico, urbanistico ed architettonico*" sottesi a detta opzione, e ciò al fine di rendere evidenti le ragioni giustificatrici della compressione dell'iniziativa economica privata tesa allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle case funerarie, a fronte della prevalenza dei rilevanti motivi di pubblico interesse testé indicati. Il Comune di Giulianova, con deliberazione di C.C. n. 72 del 30.12.2021, in asserita attuazione dell'Ordinanza cautelare n. 224/2021 e delle previsioni normative di cui all'art. 37, comma 4 della L.R. n. 41/2012 nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla citata L.R. 23/2021, ha modificato l'art. 9 del "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria" prevedendo, da un lato, le zone omogenee di P.R.G. ove sono insediabili le case funerarie (zone D1, D2, D3, D3a, G1) e, dall'altro, talune fattispecie in cui dette strutture non possono essere collocate: 1) "*ad una distanza inferiore di mt 800,00 da strutture sanitarie residenziali pubbliche o private, strutture socio-sanitarie residenziali, strutture scolastiche di ogni ordine e grado; ad una distanza inferiore di mt 50,00 da cimiteri e crematori*"; 2) "*su lotti di terreno o in edifici prospicienti le seguenti vie: -S.S. 80 Teramo-Giulianova; -S.S. 16 Adriatica; -via Galileo Galilei; -via Filippo Turati*". Mentre la fattispecie sub 1) appare ricalcare, seppur in parte, le ipotesi di limitazione/esclusione alla realizzazione delle case funerarie già legislativamente previste dal novellato comma 4 dell'art. 37 della L.R. 41/2012, la fattispecie sub 2) si pone in aperta violazione della predetta disposizione normativa atteso che vieta la collocazione delle case funerarie su lotti di terreno o in edifici prospicienti le specifiche vie nominativamente indicate senza, tuttavia, indicare i "*particolari motivi di carattere igienico-sanitario, ambientale, storico, artistico, urbanistico ed architettonico*" necessari a giustificare detta scelta.

Sul punto va osservato che è privo di pregio giuridico l'assunto del Comune di Giulianova che richiama, a sostegno della decisione assunta con la nuova previsione regolamentare, la giurisprudenza formatasi in relazione all'esercizio del potere di pianificazione in capo all'Ente Comunale ed all'onere motivazionale delle scelte in tal modo effettuate che esclude la necessità di una motivazione puntuale e "mirata" sulle scelte predette.

Ed infatti, come già osservato nell'Ordinanza cautelare n. 82/2022, se è vero che in termini generali gli atti normativi e quelli a contenuto di carattere generale sono sottratti all'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, ciò tuttavia non osta a che il Legislatore regionale, nel dettare la disciplina inerente ai procedimenti amministrativi riconducibili a materie di propria competenza legislativa (esclusiva o concorrente), possa introdurre specifiche ipotesi per le quali imporre un obbligo motivazionale dei suddetti atti a garanzia del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.

Alla luce delle considerazioni che precedono l'art. 9 del "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria" è, *in parte qua*, chiaramente illegittimo perché viziato da difetto di motivazione, nonché da manifesta irragionevolezza e contraddittorietà tenuto conto del fatto che l'immobile in cui la ricorrente ha richiesto di poter aprire una casa funeraria è ubicato proprio in una delle vie interdette alla ubicazione delle case funerarie ai sensi della surrichiamata previsione regolamentare, ovvero "*Via Galileo Galilei n. 394*", e che ricade in zona artigianale in cui il Comune ha invece previsto la possibilità di realizzazione di dette strutture.

Peraltro, la motivazione circa la scelta dell'ente civico di vietare la collocazione delle case funerarie proprio "*su lotti di terreno o in edifici prospicienti le seguenti vie: -S.S. 80 Teramo-Giulianova; -S.S. 16 Adriatica; -via Galileo Galilei; -via Filippo Turati*" non è desumibile né dalla deliberazione di C.C. n. 72 del 30.12.2021 né, tantomeno, dalla relazione istruttoria di cui alla nota del Responsabile del S.U.E. di Giulianova prot. n. 51355/2021 del 17.12.2021.

Appare peraltro inutile, al fine di giustificare la predetta opzione, quanto riportato dall'ente civico nella memoria di replica depositata in data 18/05/2022 ove si precisa che l'interdizione di

allocazione delle case funerarie in specifiche aree individuate nell'art. 9 del Regolamento si è resa necessaria perché dette aree sono adiacenti ad importanti arterie viarie di accesso alla Città, percorse quotidianamente da un flusso consistente di veicoli, di talché i rallentamenti, inevitabilmente conseguenti all'attività funeraria, avrebbero inciso negativamente sulla stessa viabilità. Tale puntualizzazione, oltre ad apparire irragionevole, non trova alcun riscontro testuale nei provvedimenti impugnati e costituisce, piuttosto, un inammissibile tentativo di integrazione postuma della motivazione che si appalesa in contrasto con i principi del buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e del diritto di difesa costituzionalmente garantito ex artt. 24 e 113 Cost, nonché con le regole del giusto procedimento amministrativo di matrice euro-unitaria (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sentenza n. 300/2021).

5.§- In conclusione, gli argomenti testé rappresentati evidenziano la fondatezza del gravame per motivi aggiunti che deve essere, pertanto, accolto con conseguente annullamento dell'art. 9, ultimo comma del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria laddove prevede che le case funerarie non possono essere collocate *“su lotti di terreno o in edifici prospicienti le seguenti vie: -S.S. 80 Teramo-Giulianova; -S.S. 16 Adriatica; -via Galileo Galilei; -via Filippo Turati”* e, per quanto di interesse, nella parte in cui prevedono la suddetta limitazione all'insediamento delle case funerarie sul territorio comunale, della deliberazione di C.C. n. 72 del 30.12.2021, del verbale della seduta consiliare del 30.12.2021 e della proposta di deliberazione con allegata relazione istruttoria di cui alla nota del Responsabile del S.U.E. di Giulianova prot. n. 51355/2021 del 17.12.2021.

Nella novità delle questioni trattate, il Collegio ravvisa, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., gli eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:

1) respinge il ricorso introduttivo perché inammissibile oltre che infondato;

2) accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla:

- l'art. 9, ultimo comma del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria laddove prevede che le case funerarie non possono essere collocate *“su lotti di terreno o in edifici prospicienti le seguenti vie: -S.S. 80 Teramo-Giulianova; -S.S. 16 Adriatica; -via Galileo Galilei; -via Filippo Turati”*;

- la deliberazione di C.C. n. 72 del 30.12.2021, il verbale della seduta consiliare del 30.12.2021 e la proposta di deliberazione con allegata relazione istruttoria di cui alla nota del Responsabile del S.U.E. di Giulianova prot. n. 51355/2021 del 17.12.2021 nella parte in cui prevedono la limitazione all'insediamento delle case funerarie sui predetti lotti di terreno o negli edifici prospicienti le specifiche predette vie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Maria Colagrande, Consigliere

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE

Umberto Realfonzo

